



Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99

ALLE AZIENDE DEL CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA LORO SEDI

*C.A. TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
E P.C. UFFICIO COMMERCIALE*

E P.C. ISTITUTO NORD EST QUALITÀ
C.A. DR. CABAI

CIRCOLARE N. 3

Rozzano, 18 febbraio 2011

Prot. N. 3/VG

NUOVA DISCIPLINA DI ETICHETTATURA

Preg.mo Consorziato,

con riferimento alla ns. circolare n. 6 del 13 maggio 2010, La informiamo che **il CdA dello scorso 25 gennaio 2011 ha approvato il testo della nuova disciplina di etichettatura della Mortadella Bologna**, definendo gli aspetti operativi e le deroghe rispetto alla delibera assembleare del 27 aprile 2010, in ottemperanza al mandato conferito dalla stessa Assemblea dei Consorziati.

Tale testo è stato definito anche grazie all'apporto di un comitato tecnico appositamente costituito, i cui suggerimenti sono stati recepiti ed integrati dal Consiglio di Amministrazione.

Questa modifica alla disciplina di etichettatura recepisce le linee guida sviluppate dai consorzi dei salumi in ambito ISIT, volte a fornire maggiori informazioni e trasparenza al consumatore e tutelare il comparto produttivo.

In allegato alla presente si forniscono i due documenti che descrivono la nuova disciplina di etichettatura:

- testo della nuova disciplina di etichettatura;
- quadro sinottico riepilogativo.

Evidenziamo che la nuova disciplina entrerà in vigore **per le nuove etichette realizzate a partire dal 1 luglio 2011**, ma sarà possibile adottare facoltativamente tale disciplina anche prima di tale termine, non appena recepita dal Sistema di controllo.

Le etichette realizzate prima del 1 luglio 2011 dovranno essere smaltite comunque entro il 31 dicembre 2011, fatta salva la possibilità da parte del CdA di concedere proroghe *ad personam*, purché argomentate e richieste in tempo utile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Direttore
Gianluigi Ligasacchi

Allegati:

- *testo della nuova disciplina di etichettatura*
- *quadro sinottico riepilogativo*



Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99

NUOVA DISCIPLINA DI ETICHETTATURA

- approvata dall'Assemblea del 27 aprile 2010 e integrata dai successivi CdA -

PREMESSA

L'Assemblea del 27 aprile 2010, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha ridefinito l'attuale disciplina di etichettatura, dando contestualmente mandato al CdA, con il supporto di un comitato tecnico appositamente costituito, di definire:

- a) gli aspetti operativi;
- b) le eventuali deroghe, se motivate da problematiche tecniche oggettive.

Il comitato tecnico, riunitosi in data 16 giugno 2010, ha predisposto una prima bozza della nuova disciplina di etichettatura, di efficacia *erga omnes*, poi sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA ha ulteriormente approfondito la questione in più sedute, fino a pervenire in data 25 gennaio 2011 alla definizione del presente documento condiviso all'unanimità.

Si precisa che per “nome del produttore” è da intendersi sempre il “nome o ragione sociale del produttore o altro soggetto comunque riconosciuto dal Sistema di controllo”.

Si precisa inoltre che per “etichette singole” si intendono le vesti grafiche in cui tutti gli elementi grafici obbligatori (così come previsti dalle disposizioni ministeriali e dell'Organismo di controllo, ad esclusione delle indicazioni relative alla data di scadenza e al lotto di produzione) sono riportati all'interno di una sola etichetta, mentre per “etichette multiple” si intende l'insieme di più etichette contenenti ciascuna almeno uno dei suddetti elementi grafici obbligatori.

Infine, per “etichetta principale” si intende l'etichetta, facente parte delle etichette multiple, recante il maggior numero dei suddetti elementi grafici obbligatori. Dunque per “etichetta secondaria” si intende ciascuna delle restanti etichette, facenti parte delle etichette multiple, recanti un numero relativamente inferiore di tali elementi grafici obbligatori.



Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99

CONTENUTI DELLA NUOVA DISCIPLINA DI ETICHETTATURA

APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE “TOUT COURT”

Il CdA ritiene che non vi siano problematiche tecniche nell'applicazione della delibera assembleare, che resta dunque confermata senza deroghe, nei seguenti casi:

- etichette di superficie superiore a 70 cm², sia singole che facenti parte di etichette multiple;
- tutte le stampe su budelli, film, laminati o altri materiali simili.

RIEPILOGO DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 27.04.2010

- PRECONFEZIONATO CON SOLA ETICHETTA PESO/PREZZO (non a marca della distribuzione / commerciale): obbligo di indicare in etichetta il nome del produttore con una altezza minima del font di almeno 5,5 mm;
- PRECONFEZIONATO PRIVATE LABEL (prodotto a marca della distribuzione / commerciale):
 - nel caso in cui si tratti della trascrizione del nome o della ragione sociale, l'altezza media dei font del nome del produttore deve essere pari almeno al 45% dell'altezza media dei font utilizzati per l'indicazione del “brand” del commercializzatore e, comunque, non inferiore a 4 mm;
 - nel caso si tratti di un marchio o logo grafico, la superficie dello stesso deve essere pari ad almeno il 40% della superficie del marchio o logo del commercializzatore.

DEROGHE

Il CdA ha ravvisato problematiche tecniche per alcuni casi specifici, che propone di disciplinare con apposite deroghe come segue:

- ❖ etichette singole di superficie fino a 70 cm²:
 - quando non è presente il nome o il brand del commercializzatore in etichetta:
 - per etichette di superficie fino a 50 cm², l'altezza minima del nome del produttore deve essere di almeno 2,5 mm;



Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99

- per etichette di superficie superiore a 50 cm² e fino a 70 cm², l'altezza minima del nome del produttore deve essere di almeno 4 mm;
- quando è presente il nome o il brand del commercializzatore in etichetta:
 - l'altezza minima del nome del produttore deve essere di almeno 2,5 mm e, comunque, non inferiore al 25% dell'altezza media dei font utilizzati per l'indicazione del "brand", ovvero il 25% dell'area del logo del distributore nel caso in cui sia riportato il marchio o logo grafico del produttore;
- ❖ etichette multiple (ad esclusione delle singole etichette di superficie superiore a 70 cm²):
 - quando non è presente il nome o il brand del commercializzatore in etichetta:
 - il nome del produttore va ripetuto su ciascuna etichetta con altezza minima di 2,5 mm ma, comunque, la somma delle altezze delle diverse ripetizioni del nome o del brand deve risultare almeno pari a 5,5 mm;
[esempi: 2 etichette → somma altezze min. 5,5; 3 etichette → somma altezze min. 7,5]
 - quando è presente il nome o il brand del commercializzatore in etichetta:
 - il nome del produttore va ripetuto su ciascuna etichetta rispettando, oltre i limiti sopra descritti, anche la percentuale minima del 25% dell'altezza media dei font utilizzati per l'indicazione del "brand", ovvero il 25% dell'area del logo del distributore nel caso in cui sia riportato il marchio o logo grafico del produttore.

SPECIFICHE OPERATIVE DI CARATTERE GENERALE

- Tutte le etichette singole o principali di Mortadella Bologna, ad eccezione delle stampe su budelli, film, laminati o altri materiali simili, devono rispettare una superficie minima di 28 cm².
- Il nome del produttore deve essere ripetuto su ciascuna etichetta componente le etichette multiple, così come definite nella presente disciplina.
- In ogni etichetta contenente l'indicazione del "brand" o logo del distributore, deve apparire anche il nome del produttore, nel rispetto delle specifiche definite per le etichette singole private label.
- L'altezza media dei caratteri viene calcolata effettuando la media aritmetica tra il valore minimo e quello massimo, come già previsto dalla disciplina in vigore.



Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio incaricato con D.M. del 22/12/2004 delle funzioni di cui all'art. 14, 15° co. L. n. 526/99

-
- La denominazione, la menzione, la menzione integrativa e il simbolo CEE devono apparire contemporaneamente sull'etichetta, come previsto dall'all. 1 del manuale di controllo n. 5.
 - Qualora il brand del commercializzatore comprenda sia una parte testuale che un logo grafico, per il calcolo dell'altezza media del nome del commercializzatore viene considerata la sola parte testuale.
 - Le dimensioni minime del nome del produttore non si applicano ad espressioni di accompagnamento del tipo "prodotto da" o "affettato da", che devono comunque comparire sulle etichette.
 - Quando in una etichetta appare più volte il "brand" o logo del distributore, le percentuali si riferiscono al "brand" o logo di dimensione maggiore.
 - Eventuali casi di etichette che necessitassero di una particolare valutazione, a causa di difficoltà nell'applicazione della presente disciplina, saranno comunque valutati dall'Organismo di controllo, in coordinamento con la struttura del Consorzio, applicando la "ratio legis" che sottende al presente disciplina.
 - La presente disciplina si applica congiuntamente a quanto previsto dal dispositivo applicativo del Sistema di controllo in materia di etichettatura.
 - Le richieste di approvazione di nuove etichette da parte delle aziende produttrici ad INEQ devono contestualmente specificare quali siano, sulle stesse etichette, i nomi o segni grafici riferiti al distributore/commercializzatore, nonché al produttore, per accelerare e semplificare la procedura di approvazione delle etichette.
 - La nuova disciplina entrerà in vigore obbligatoriamente per tutte le nuove etichette realizzate a partire dal 1 luglio 2011, ma sarà possibile adottare facoltativamente tale disciplina anche prima di questo termine, non appena recepita dal Sistema di controllo. Le etichette realizzate prima del 01.07.2011 dovranno essere smaltite comunque entro il 31.12.2011, fatta salva la possibilità da parte del CdA del Consorzio di concedere proroghe *ad personam*, purché argomentate e richieste in tempo utile.

CONSORZIO MORTADELLA BOLOGNA

NUOVA DISCIPLINA DI ETICHETTATURA (approvata dall'Assemblea del 27.04.2010 e integrata dai successivi CdA)

Data di entrata in vigore: 1 luglio 2011

Quadro sinottico



			superficie minima della singola veste grafica	altezza minima del nome o logo del produttore in valore assoluto	altezza minima del nome del produttore in percentuale sull'altezza del nome o logo del distributore	note aggiuntive
stampe su budelli, film, laminati o altri materiali simili	di qualsiasi superficie	non private label	-	5,5 mm	-	
		private label		4 mm	45% *	* nel caso in cui l'indicazione del produttore compare soltanto in forma di logo, si applica la percentuale del 40% rispetto al nome o logo del distributore
etichette singole	di superficie fino a 50 cm ²	non private label	28 cm ²	2,5 mm	-	
		private label		2,5 mm	25% *	* nel caso in cui l'indicazione del produttore compare soltanto in forma di logo, si applica la percentuale del 25% rispetto al nome o logo del distributore
	di superficie oltre i 50 cm ² e fino a 70 cm ²	non private label		4 mm	-	
		private label		2,5 mm	25% *	* nel caso in cui l'indicazione del produttore compare soltanto in forma di logo, si applica la percentuale del 25% rispetto al nome o logo del distributore
	di superficie oltre i 70 cm ²	non private label		5,5 mm	-	
		private label		4 mm	45% *	* nel caso in cui l'indicazione del produttore compare soltanto in forma di logo, si applica la percentuale del 40% rispetto al nome o logo del distributore
etichette multiple	singole etichette di superficie fino a 70 cm ²	non private label	28 cm ² (solo etichetta principale)	2,5 mm *	-	* nel caso in cui l'indicazione del produttore compare soltanto in forma di logo, si applica la percentuale del 25% rispetto al nome o logo del distributore
		private label		2,5 mm *	25% *	* il nome/logo del produttore va comunque ripetuto su ogni singola etichetta componente le etichette multiple * la somma delle altezze delle diverse ripetizioni deve essere di almeno 5,5 mm
	singole etichette di superficie oltre i 70 cm ²	non private label		5,5 mm	-	
		private label		4 mm	45% *	* nel caso in cui l'indicazione del produttore compare soltanto in forma di logo, si applica la percentuale del 40% rispetto al nome o logo del distributore

Definizioni

- per “nome del produttore” è da intendersi sempre il “nome o ragione sociale del produttore o altro soggetto comunque riconosciuto dal Sistema di controllo”
- per “etichette singole” si intendono le vesti grafiche in cui tutti gli elementi grafici obbligatori (così come previsti dalle disposizioni ministeriali e dell’Organismo di controllo, ad esclusione delle indicazioni relative alla data di scadenza e al lotto di produzione) sono riportati all’interno di una sola etichetta
- per “etichette multiple” si intende l’insieme di più etichette contenenti ciascuna almeno uno dei suddetti elementi grafici obbligatori
- per "etichetta principale" si intende l'etichetta, facente parte delle etichette multiple, recante il maggior numero dei suddetti elementi grafici obbligatori
- per "etichetta secondaria" si intende ciascuna delle restanti etichette, facenti parte delle etichette multiple, recanti un numero relativamente inferiore di tali elementi grafici obbligatori.

Specifiche operative

- in ogni etichetta contenente l’indicazione del “brand” o logo del distributore, deve apparire anche il nome del produttore, nel rispetto delle specifiche definite per le etichette singole private label
- l’altezza media dei caratteri viene calcolata effettuando la media aritmetica tra il valore minimo e quello massimo, come già previsto dalla disciplina previgente
- la denominazione, la menzione, la menzione integrativa e il simbolo CEE devono apparire contemporaneamente sull’etichetta, come previsto dall’all. 1 del manuale di controllo n. 5
- qualora il brand del commercializzatore comprenda sia una parte testuale che un logo grafico, per il calcolo dell’altezza media del nome del commercializzatore viene considerata la sola parte testuale
- le dimensioni minime del nome del produttore non si applicano ad espressioni di accompagnamento del tipo “prodotto da” o “affettato da”, che devono comunque comparire sulle etichette
- quando in una etichetta appare più volte il “brand” o logo del distributore, le percentuali si riferiscono al “brand” o logo di dimensione maggiore
- eventuali casi di etichette che necessitassero di una particolare valutazione, a causa di difficoltà nell’applicazione del presente regolamento, saranno comunque valutati dall’Organismo di controllo, in coordinamento con la struttura del Consorzio, applicando la “ratio
- la presente disciplina si applica congiuntamente a quanto previsto dal dispositivo applicativo del Sistema di controllo in materia di etichettatura.
- le richieste di approvazione di nuove etichette da parte delle aziende produttrici ad INEQ devono contestualmente specificare quali siano, sulle stesse etichette, i nomi o segni grafici riferiti al distributore/commercializzatore, nonché al produttore, per accelerare e
- la nuova disciplina entrerà in vigore obbligatoriamente per tutte le nuove etichette realizzate a partire dal 1 luglio 2011, ma sarà possibile adottare facoltativamente tale disciplina anche prima di questo termine, non appena recepita dal Sistema di controllo. Le etichette realizzate prima del 01.07.2011 dovranno essere smaltite comunque entro il 31.12.2011, fatta salva la possibilità da parte del CdA del Consorzio di concedere proroghe ad personam, purché argomentate e richieste in tempo utile